

N. R.G. 19098/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19098/2016** promossa da:

ARCAS s.p.a. (P.I. 07875740016) in persona dell'amministratore delegato dott. Giacomo Casassa, elettivamente domiciliata in Torino, via Camillo Benso di Cavour n. 19, presso lo studio del difensore avv. Marco Recchino che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione del 22.6.16

ATTORE OPPONENTE

contro

RADICI MASSIMO in qualità di titolare dell'impresa individuale RA.MAX DI RADICI MASSIMO (P.I. 03612180160) rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce a ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti BONASIO BARBARA e FERRO MAURIZIO e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 84

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Il Procuratore di **ARCAS SPA** ha concluso:

“ Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,

I. dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a decidere la presente causa in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale presente nel contratto concluso inter partes in data 16 gennaio



2013 (e, per quanto possa occorrere, della clausola compromissoria per arbitrato rituale presente nel contratto in data 2 aprile 2014);

II. per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso inter partes dal Tribunale di Torino (n. 4496 in data 4 maggio 2016).

III. In via di rigoroso subordine - e fermo il fatto che ARCAS s.p.a. non ha mai accettato il contraddittorio sul merito della vertenza - dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande svolte dal signor Massimo Radici.

IV. Con il favore delle spese (oltre rimborso forfetario 15% ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende ”.

Il Procuratore di **RADICI MASSIMO** ha concluso:

“ Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, così G I U D I C A R E

IN PRINCIPALITA’ E NEL MERITO: premessa ogni opportuna declaratoria, anche in relazione alla competenza del giudice adito, respingersi l’opposizione avversaria ed ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n° 4496/16 del 04.05.2016, R.G. n. 9855/16) emesso dal Tribunale di Torino in data 04.05.2016 con condanna della ARCAS S.P.A., in persona del suo amministratore delegato legale rappresentante pro tempore dott. Giacomo Casassa, al pagamento in favore del sig. Massimo Radici, titolare dell’impresa individuale RA.MAX. di Radici Massimo, della somma di € 36.618,22#, oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in complessivi € 1.591,00, oltre al 15% per spese generali, Iva, Cpa e successive occorrende.

IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: premessa ogni opportuna declaratoria, anche in relazione alla competenza del giudice adito, respingersi le avverse richieste e domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto condannarsi la ARCAS S.P.A., in persona dell’amministratore delegato legale rappresentante pro tempore dott. Giacomo Casassa, al pagamento in favore del sig. Massimo Radici, titolare dell’impresa individuale RA.MAX. di Radici Massimo, della somma di € 36.618,22#, o quella diversa che sarà determinata in corso di causa oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo effettivo;



IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, ove occorra, CTU diretta ad accertare la regolare esecuzione delle opere di cui ai contratti intercorsi tra le parti ed ai lavori commissionati successivamente, da parte della Ra.Max. di Massimo Radici presso il cantiere de quo.

IN OGNI CASO: spese e compenso professionale, come ora vuoi denominare, interamente rifusi ”.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

ARCAS s.p.a. propone opposizione avverso il decreto n. 4496 del 4.5.2016 del Tribunale di Torino, con cui le è stato ingiunto di pagare a Massimo Radici in qualità di titolare dell'impresa Ra.Max la somma di € 36.618,22 a titolo di corrispettivo per *“opere di posa, pavimentazioni e rivestimenti”* oggetto di due contratti di appalto, sottoscritti rispettivamente in data 16.01.2013 e 02.04.2014. A fondamento dell'opposizione adduce l'incompetenza del Tribunale di Torino, in virtù delle clausole compromissorie presenti nei due contratti di appalto costituenti titolo del credito azionato in via monitoria. Chiede pertanto:

- dichiararsi l'incompetenza del giudice adito, e per l'effetto,
- dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

RADICI MASSIMO:

- contesta il suddetto motivo di opposizione a fronte della presenza, nei due contratti di appalto stipulati con parte attrice, di clausole che attribuiscono al foro di Torino la competenza per la trattazione delle controversie nascenti dal contratto;
- nel merito, deduce ulteriormente che il credito si fonda su fatture da egli regolarmente emesse e registrate a seguito dell'esecuzione delle opere a cui si riferiscono, così come risulta dagli estratti autentici delle scritture contabili prodotte in sede monitoria.

Conclude per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.

*

1. ARCAS s.p.a. eccepisce preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale di Torino in forza delle seguenti clausole compromissorie:



- a. art. 17 del contratto 16.01.2013: *“Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del presente contratto o comunque derivante dal presente contratto e dalla sua esecuzione, ivi comprese quelle relative ai pagamenti delle opere realizzate, che non fosse risolta pacificamente fra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composti di tre membri [...]”*;
 - b. art. 10 del contratto 02.04.2014: *“Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del presente contratto o comunque derivante dal presente contratto e dalla sua esecuzione, ivi comprese quelle relative ai pagamenti delle opere realizzate, che non fosse risolta pacificamente fra le parti, sarà sottoposta ad arbitro secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”*.
2. Tali clausole non sono contestate da parte convenuta, la quale tuttavia rileva la sussistenza delle seguenti ulteriori clausole, che prevedono la competenza del Tribunale di Torino:
- a. art. 18 del contratto 16.01.2013: *“Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è quello di Torino”*;
 - b. art. 11 del contratto 02.04.2014: *“Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è in esclusiva quello di Torino”*.

Secondo il convenuto, il contrasto fra le coppie di clausole sopra riportate deve risolversi nel senso della prevalenza di quelle che attribuiscono la competenza al Tribunale di Torino, dal momento che la pattuizione di clausole compromissorie ha valore derogatorio ed eccezionale rispetto alla competenza generale del giudice ordinario.

3. Parte attrice sostiene invece che la chiara formulazione letterale delle clausole non lasci adito a dubbi circa il fatto che le parti abbiano inteso prevedere il ricorso all’arbitrato rituale per la definizione di tutte le eventuali controversie che potessero insorgere fra loro. Infatti, le clausole che sanciscono il *“foro competente”* devono essere lette come *“figlie delle pattuizioni che le sovrastano”*, nel senso che, essendo palese la volontà delle parti di ricorrere all’arbitro per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto, esse hanno la mera funzione di individuare la sede in cui gli eventuali arbitrati dovranno svolgersi. Inoltre, essa sottolinea come l’oggetto del contendere del presente giudizio ricada nell’ambito oggettivo delle clausole compromissorie in quanto inerente all’esecuzione del contratto in punto pagamenti; mentre le



clausole sul foro riguardano l'applicazione del contratto, intesa come l'insieme delle questioni inerenti alla sua validità ed efficacia.

4. In primo luogo, è necessario valutare se e in quali termini, all'interno del medesimo contratto, una clausola sul foro sia compatibile con una clausola compromissoria e, in particolare, se la competenza del giudice ordinario sovrasti, fino ad escluderla, quella dell'arbitro. Tale questione deve essere risolta considerando che la competenza dell'arbitro non è derogatoria ed eccezionale rispetto a quella del giudice ordinario, bensì alternativa. In particolare, nella sentenza n. 20880 del 14.10.2016, la Cassazione ha stabilito che l'arbitrato *“è da considerarsi come ormai completamente equiparato alla giustizia pubblica e non (...) più (...) quale deroga alla stessa avente natura eccezionale”*; anzi, esso rappresenta *“un rimedio a questa perfettamente alternativo”*. Tale conclusione costituisce l'approdo di un'evoluzione giurisprudenziale che ha preso le mosse dalle riforme della materia arbitrale intervenute negli anni 1994 e 2006, in seguito alle quali si è registrato un vero e proprio rovesciamento nell'ermeneutica delle convenzioni di arbitrato. Nel 2013, la Corte Costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 819 *ter*, c. 2 nella parte in cui escludeva l'applicabilità della *traslatio iudicii* in caso di dichiarazione di incompetenza o di difetto di giurisdizione del giudice ordinario - e, di conseguenza, non consentiva che la domanda di arbitrato facesse salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda - ha sancito che la giustizia arbitrale ha una funzione perfettamente sostitutiva della giustizia pubblica (sentenza n. 223 del 19 luglio 2013). In particolare, la Corte ha sottolineato che, alla luce della riforma del 2006, tale indirizzo - che essa, peraltro, aveva già inaugurato con la propria sentenza n. 376 del 2001, con la quale aveva affermato il principio che *“l'arbitrato costituisce un procedimento [...] per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto [...] con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria”* - deve ritenersi confermato e consolidato. Sulla scia di tale pronuncia, si sono successivamente espresse le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 25 ottobre 2013, n. 24153, ribadendo che *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla Legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o.”*. In conclusione, alla luce della giurisprudenza sopra citata - ormai consolidata e successiva a quella citata da parte convenuta - la compresenza, nel medesimo contratto, di una clausola



compromissoria e di una clausola sul foro non determina la prevalenza della competenza del giudice ordinario, né tanto meno l'esclusione di quella dell'arbitro.

- 5.** Chiarita la questione di cui sopra e alla luce dei principi affermati, occorre ora esaminare quali siano i risvolti della compresenza delle clausole sopra riportate. Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Civ. n. 20880 del 14.10.2016, già sopra citata) – la quale, per inciso, ha ad oggetto proprio un caso di compresenza di una clausola compromissoria con una clausola sul foro – deve essere letta nel senso di riconoscere “*nei termini dell’ottimale armonizzazione delle due disposizioni, la perdurante iurisdictio statuatale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla giurisdizione arbitrale*”. Depone in tal senso altresì la dottrina maggioritaria, che, sulla base di un approccio sistematico, evidenzia come sia le norme nazionali sia quelle internazionali in materia di arbitrato tendono quasi a sottintendere, anche in assenza di una previsione in tal senso, che la competenza dell'arbitro si estenda a tutte le controversie sulle quali egli può giudicare, con esclusione delle sole controversie che l'ordinamento riserva ad altre autorità giurisdizionali. Tale impostazione è pienamente condivisibile, dal momento che l'art. 808 *ter* c.p.c. dispone molto nettamente che, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato s'interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, escludendo ovviamente quegli ambiti che sono riservati dall'ordinamento alla competenza del giudice ordinario (ad esempio, le misure cautelari).
- 6.** La Cassazione ha stabilito che l'interpretazione delle clausole compromissorie deve dare rilievo *in primis* al tenore letterale e logico del contratto, ai sensi dell'art. 1362 cc. Si rileva che, nei contratti oggetto del presente giudizio, le parti hanno manifestato in modo chiaro e inequivocabile la volontà di rimettere all'arbitro la soluzione delle controversie nascenti dal rapporto contrattuale. Infatti, le clausole compromissorie sopra riportate disciplinano l'arbitrato in modo preciso e dettagliato, stabilendo non solo le controversie che le parti hanno inteso devolvere all'arbitro, ma anche altri aspetti, quali la composizione del collegio arbitrale, il regolamento di procedura e il valore delle cause da devolvere all'arbitro; alla luce di ciò, è da escludersi, anche sulla base di un criterio logico, che esse abbiano voluto derogare *tout court* a tali pattuizioni inserendo un clausola sul foro. A conferma di ciò, si portano le seguenti osservazioni. In primo luogo, la clausola compromissoria del contratto del 16.01.2013 prevede che debbano essere devolute all'arbitro le controversie di valore non eccedente € 50.000,00;



ebbene, essa ben potrebbe essere “conciliata” con la clausola sul foro intendendo che una controversia debba essere devoluta al giudice ordinario solo nel caso in cui, a prescindere dall’oggetto, fosse di valore superiore. In secondo luogo, la clausola sul foro del contratto del 02.04.2014 prevede che la competenza per *“la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è in esclusiva quello di Torino”*: da un punto di vista letterale, a rigore, l’esclusività riguarda la scelta “geografica” del foro, non invece l’ambito delle controversie devolvibili all’arbitro (per l’individuazione delle quali, ancora una volta, ben si potrebbe far riferimento alla giurisprudenza di cui sopra). In definitiva, entrambi i contratti lasciano ampio spazio ad un’interpretazione che non ponga le clausole compromissorie e le clausole sul foro in un rapporto di reciproca esclusione, bensì di reciproca compatibilità, con la possibilità di riservare ad ognuna di esse uno specifico campo di applicazione, la cui estensione deve essere delimitata tenendo in considerazione il *favor arbitrati* sancito dalla giurisprudenza sopra richiamata della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. D’altra parte, è ben vero che le clausole dei contratti oggetto del giudizio non sono perfettamente identiche; tuttavia, quando fra le parti sono stati stipulati più contratti, è possibile considerare lo svolgimento complessivo dei rapporti pregressi come criterio ermeneutico per interpretare i contratti successivi - sempre a condizione, ovviamente, di non ignorare la specificità di ogni singolo contratto. Di talché, pur essendosi rilevato, in particolare, che la clausola compromissoria del contratto più risalente è maggiormente dettagliata rispetto a quella del contratto più recente, non si ritiene comunque che tali differenze assumano una rilevanza sostanziale tale da giustificare un approccio ermeneutico diverso per ciascuna di esse.

7. In conclusione, alla luce della giurisprudenza sopra riportata – peraltro successiva a quella richiamata da parte convenuta – e seguendo il criterio ermeneutico (eminentemente letterale) stabilito dalla Suprema Corte; corroborandolo inoltre con i criteri logico-sistematico e di conservazione del contratto – in base al quale le clausole devono essere interpretate preferendo il significato in cui possono avere qualche effetto anziché alcuno – si ritiene che la compresenza, nei rispettivi contratti, delle coppie di clausole sopra rilevate debba essere interpretata nel senso di riservare alla competenza dell’arbitro tutte le controversie sulle quali egli possa giudicare, con la sola esclusione di quelle rispetto alle quali l’ordinamento reputa competente soltanto il giudice ordinario. Pertanto, l’eccezione preliminare di competenza sollevata da parte attrice va accolta.



8. Per effetto della dichiarazione di validità ed operatività della clausola compromissoria, in forza di costante giurisprudenza (Cass. Civ., sent. 28.07.1999, n. 8166; Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 24/04/2018, n. 623; Tribunale di Taranto, 28/03/2018, n. 889; Tribunale di Lucca, 14/03/2018, n. 437; Cass. Civ., sez. V, 24/10/2016, n. 21422) il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo.
9. Le questioni di merito risultano assorbite.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto opposto Radici Massimo. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (scaglione per valore da € 26.000 a € 52.000), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della modalità di decisione della causa:

fase di studio	€ 1.500
fase introduttiva	€ 1.100
fase istruttoria	€ 1.500
fase decisoria	€ 2.500

E dunque € 6.600,00, oltre € 297,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 4496 del 4.5.2016, così provvede:

dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a decidere la presente causa in forza di clausola compromissoria per arbitrato e, per l'effetto,

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

condanna Radici Massimo all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di ARCAS s.p.a., liquidandole in € 6.600,00, oltre € 297,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.



Torino, 13 giugno 2019

Il Giudice
Marco Ciccarelli

